

Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale di Sassari

* * * * *

Scrittura Privata

Fornitura annuale per la febbre catarrale degli ovini/bovini
(Blue Tongue)

* * * * *

Indice

1 - Disciplina Applicabile	Pag. 3
2 - Oggetto e Quantità	Pag. 3
3 - Durata, Recesso	Pag. 4
4 - Beni Oggetto Del Contratto	Pag. 4
5 - Ordini	Pag. 5
6 - Trasporto e Consegna	Pag. 6
7 - Altri Obblighi del Fornitore	Pag. 10
8 - Verifiche e Penali	Pag. 10
9 - Corrispettivi	Pag. 11
10 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari	Pag. 11
11 - Termini di Pagamento E Interessi Moratori	Pag. 11
12 - Deposito Cauzionale Definitivo	Pag. 12
13 - Subappalto e Cessione Del Contratto	Pag. 13
14 - Risoluzione del Contratto	Pag. 13
15 - Recesso dal Contratto	Pag. 14
16 - Responsabilità Civile	Pag. 14
17 - Contratto	Pag. 15
18 - Responsabile Esecuzione Contratto	Pag. 15
19 - Informativa Per Il Trattamento Dei Dati Personali	Pag. 15
20 - Foro e Clausole Finali	Pag. 15

Contratto

TRA: Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari in persona del Direttore Generale dott. Marcello Giannico, nato a Cagliari il 13.09.1971, C.F. GNNMCL71P13B354X, con sede in Sassari via Monte Grappa, 82 - CF 92005870909 e P.IVA 00935650903 di seguito anche "ASL" o "l'Azienda" o "la Stazione Appaltante".

e

TRA in persona del signor nato a il codice fiscale con sede in via CF..... P.IVA di seguito anche "il Fornitore", l'"Aggiudicatario", l'"Operatore Economico"

entrambe congiuntamente definite di seguito anche "le Parti".

Premesso che:

- Il Bando di gara è stato pubblicato in data su GUCE
- Il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e n. 6 allegati sono stati pubblicati sul profilo committente della ASL e messi a disposizione degli Operatori Economici.
- in data è avvenuta l'aggiudicazione;
- La ditta è risultata aggiudicataria;
- Con atto n. del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara.

Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,

- 1) Il Bando di gara (all.1)
- 2) Il disciplinare di gara (all. 2)
- 3) Il capitolato tecnico (all. 3)
- 4) L'offerta Economica (all. 4)
- 5) gli allegati e modalità di compilazione

debitamente sottoscritti per accettazione del contenuto da parte del Fornitore durante la procedura di gara;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti tra la ASL e Fornitore sono regolati, in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara – Capitolato Tecnico - Disciplinare di gara);
- c) da quanto previsto nell'Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
- d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In caso di discordanza o contrasto nell'interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla ASL in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dalla ASL.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.

2 – OGGETTO, QUANTITA' E VALORE CONTRATTUALE

Il presente Contratto ha per oggetto la **fornitura annuale di vaccini per la febbre catarrale degli ovini/bovini (Blue Tongue) per la Regione Sardegna** e precisamente n. di dosi di vaccino contro i sierotipi cod....., a € cad. + Iva al 10%, come definiti dall'art. 1 e dall'art. 3 del capitolato tecnico e per un importo annuale di € + Iva al 10%, per un importo complessivo di €. Iva compresa.

I prodotti forniti devono rispettare tutte le condizioni, le caratteristiche e le proprietà puntualmente individuate nel capitolato tecnico.

2.1. Quantitativi oggetto della fornitura

Oggetto della presente fornitura è il quantitativo di dispositivi specialistici necessari per il soddisfacimento delle necessità della Regione Sardegna. Resta pertanto inteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 1560 del Codice Civile, la ASL ordinerà il quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno, dovendosi considerare i quantitativi evidenziati in sede di gara solo quali indicazione del fabbisogno della ASL.

Le quantità oggetto del presente Contratto, pertanto, potranno variare sia in aumento che in diminuzione in aderenza alle mutate esigenze della ASL, senza che per questo l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché nei suoi confronti.

2.2. Valore del contratto

Il valore del contratto annuale è pari a € + iva di legge.

3 – DURATA E RECESSO

Il Contratto decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata annuale, salvi i casi previsti dall'art. 14 e 15 del presente Contratto.

4 – BENI OGGETTO DEL CONTRATTO

I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico, **al lotto n**

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosi garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

4.1. Conformità del prodotto in corso di fornitura

Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini della Azienda Sanitaria.

Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell'Azienda provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese al Fornitore.

4.2. Aggiornamento tecnologico

Nel periodo di validità della fornitura, in caso di immissione sul mercato di prodotti con caratteristiche migliorative, il Fornitore, deve proporre la sostituzione alle stesse condizioni economiche e di contratto, previa accettazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria.

4.3 Caratteristiche del confezionamento

Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia.

L'imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Azienda sanitaria (imballaggio e confezioni "a perdere"). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell'imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di

preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Prodotto.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

5 - ORDINI

L'ordinativo di fornitura sarà emesso dalla Farmacia Ospedaliera di Sassari, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L'ordine verrà inviato di regola via Fax al n.

Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

Il riferimento all'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.

Non sono previsti minimi d'ordine: il Fornitore, pertanto, è tenuto a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall'entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell'ordine stesso.

5.1. Ordini Normali

Gli ordini regolarmente inviati devono essere evasi senza ritardo. La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell'ordine stesso.

5.2. Ordini Urgenti

Gli ordini "urgenti" o "in emergenza" vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro le 48 ore dal ricevimento dell'ordine stesso.

Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, quale ora di ricevimento dell'ordine, la data e l'ora di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data e l'ora di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell'ordine stesso.

5.3. Inadempimento - Termini di consegna

L'Azienda Sanitaria nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna di cui ai precedenti punti 5.1. e 5.2., ferma restando l'applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna (lettera A della tabella del punto 8 – Verifiche e Penali del presente Contratto), superato il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di consegna nel caso del punto 5.1 e del secondo giorno, nel caso del punto 5.2, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere direttamente all'acquisto del prodotto dal secondo Aggiudicatario o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i Prodotti richiesti.

E' a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

6 – TRASPORTO E CONSEGNA

Il punto di consegna sarà indicato nel relativo ordinativo.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione.

La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi dotati di sponda idraulica per i punti di consegna non attrezzati con apposita banchina di scarico.

La consegna, per essere accettata dovrà essere conforme a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal presente Contratto sia in termini di prodotto che di confezionamento; dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta e rispettare le disposizioni che seguono.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- La mancanza di un ordine d'acquisto per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'ordine di acquisto;
- La mancanza, nel DDT delle informazioni relative al lotto ed alla data di scadenza dei prodotti forniti;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna, inferiore ai 2/3 della vita utile prevista.
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell'ordine stesso.

La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il Fornitore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

6.1. Trasporto

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi autorizzati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano, approvate con il D.M.S. del 6/7/1999.

Per le specialità da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

E', inoltre, responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto di sostanze psicotrope e stupefacenti sia eseguito da soggetti competenti ed in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 309/1990.

6.2. Documento di trasporto

Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine,
- luogo di consegna,
- riferimenti relativi all'ordinativo,
- data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.

Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati:

- AIC dei prodotti consegnati, ove previsto,
- lotto di produzione,
- data di scadenza del lotto,
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal D.Lgs. 219/2006.

L'originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.

Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, l'azienda si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento; tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

6.3. Difformità qualitative e quantitative

Nel caso di difformità tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l'Azienda invia una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda Sanitaria nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.

Le situazioni di difformità sono:

- 1) *Difformità qualitativa*: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell'imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
- 2) *Difformità quantitativa*: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell'Ordine.

In particolare:

1) Difformità qualitativa

Nel caso di difformità qualitativa l'Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una contestazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R,

- a. con ordine di ritirare i prodotti entro dieci giorni, e con diffida al Fornitore, a corrispondere a quanto indicato nell'ordine entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di

adempiere, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione, la quale è a totale carico dello stesso.

- b. con richiesta di ritiro dei prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e procedendo invece all'acquisto in danno, direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.

In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia l'applicazione delle penali per il ritardo dovuto alla sostituzione, sia quella per la consegna di merce difforme sia altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

Nel caso in cui il Fornitore non adempia attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l'Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere o a procedere con acquisto in danno.

In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere quanto richiesto, l'Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.

2) **Difformità quantitativa**

Nel caso di difformità quantitativa l'Azienda invia una contestazione al Fornitore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all'ordine di acquisto.

Il Fornitore deve provvedere entro 10 gg dalla data di ricezione della comunicazione, concordando con l'Azienda le modalità del ritiro.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione

In entrambe le difformità (qualitativa o quantitativa) il Fornitore è inoltre tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza.

Qualora Il Fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l'Azienda può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore o a restituirli presso le sedi del Fornitore previa comunicazione scritta.

I costi sostenuti dall'Azienda per tali operazioni saranno rimborsati completamente dal Fornitore. Qualora l'Operatore Economico provveda al ritiro, deve essere redatto apposito "verbale di reso per difformità qualitativa" in contraddittorio con l'Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, confermato dalle parti:

- data di invio contestazione da parte dell'Azienda
- data di avvenuto ritiro da parte dell'Operatore Economico (attraverso firma del corriere)
- data dell'avvenuta eventuale sostituzione.

6.4. **Indisponibilità dei prodotti**

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, l'Operatore Economico dovrà comunicare alla Azienda Sanitaria tempestivamente (e-mail, fax, PEC), e indipendentemente dall'emissione dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- denominazione,
- periodo previsto di indisponibilità,
- causa di indisponibilità,
- eventuale prodotto alternativo.

Fra queste *cause di indisponibilità*, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano il ritiro di un Prodotto dal mercato da parte della casa produttrice, la modifica del confezionamento secondario, ovvero, il sequestro o la sospensione, il disposto dalle autorità competenti delle licenze per l'utilizzo ovvero della autorizzazione per la commercializzazione di un Prodotto, la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione del Prodotto.

Il Fornitore può pertanto proporre un eventuale prodotto alternativo, alle stesse condizioni previste per il prodotto aggiudicato ed è facoltà della Azienda Capofila accettare, espressamente e per iscritto l'alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell'ambito del presente Contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara.

Decorso il periodo di indisponibilità dichiarato, l'Azienda Sanitaria, anche in caso di espressa accettazione del prodotto alternativo, potrà procedere all'acquisto direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul mercato. In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia i costi dovuti alle penali per il ritardo sull'indisponibilità della consegna, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti aggiudicati in sede di gara per cessata produzione, il Fornitore stesso deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di messa “fuori produzione”, allegando a tale comunicazione la copia della comunicazione di ritiro dal mercato.

In questo caso l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il Contratto e potrà procedere all'acquisto direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul mercato.

Nel caso in cui durante il periodo di applicazione e validità del Contratto, il Fornitore ceda ad altro concessionario, il Fornitore steso deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria con un preavviso di almeno 60 giorni. Sarà cura dell'Azienda Capofila riservarsi la possibilità di stipulare un nuovo Contratto con il Fornitore subentrante oppure provvedere a nuova gara.

7 - ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. _____

La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

8 - VERIFICHE E PENALI

Per tutta la durata del Contratto, la Azienda, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Capitolato Tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto.

A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti "il disservizio".

La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell'Offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei Prodotti così come previsto nel presente Contratto (punto 5.3), ferma rimanendo in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l'integrale risarcimento di ogni danno derivato all'Azienda dall'inadempimento del Fornitore.

L'applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole:

Tip. reclamo	DESCRIZIONE DEL RECLAMO	Penale
A	Ritardo di consegna dall'ordine	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
B	Mancata rispondenza tra i prodotti consegnati e i prodotti in offerta (difformità qualitativa)	1% del valore del prodotto nell'ordine.

C	Diffomità quantitativa	€ 100,00 per ordine
D	Ritiro del prodotto oggetto della contestazione di ritiro	€ 100,00 per ogni giorno di ritardato ritiro.
E	Mancata consegna in caso di chiusure uffici del Fornitore non concordate e accettate dal Servizio Contratti Appalti e Acquisti (estive/invernali/...)	€ 1.000 per mancata consegna e 500,00 per ogni giorno di ritardata consegna
F	Non invio report mensile	€ 100 a mancato invio
G	Mancato invio per minimo d'ordine da parte del Fornitore	€ 200,00 per ordine e € 200 per giorno di ritardata consegna
H	Scadenza dei prodotti inferiore ai 2/3 del periodo di validità	€ 100,00 per ogni prodotto.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Sanitaria stessa. L'Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.

9 – CORRISPETTIVI

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

I prezzi saranno comprensivi di trasporto, per merce resa franco magazzino, imballo e di qualsiasi altra spesa derivante dalla fornitura del prodotto e dei servizi ad esso legati, ad eccezione dell'IVA.

10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.

11 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI

Il pagamento dei vaccini regolarmente consegnati e per i quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel Contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Il Fornitore, a fronte dell'ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) mensile secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari, via Monte Grappa, 82 - 07100, Sassari - P. IVA 00935650903.

La stessa fattura dovrà riportare:

- indicazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione;
- indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite;
- CIG relativo/i al/i lotto/lotti dei vaccini consegnati.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con

il Fornitore.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:

istituto di credito	n. c/c	IBAN	ABI	CAB

I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:

Nominativo	Ruolo aziendale	Codice Fiscale

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.

L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, valida per l'intera durata contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro (..... Euro ecentesimi) che si allega al presente atto.

La Azienda Sanitaria:

- ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
- ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
- ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all'5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all'Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.

13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 118 comma 11, del D. Lgs 163/2006, il Fornitore è tenuto comunicare all'ASL le Aziende titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell'art.118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del *Contratto di subappalto* e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto.

L'Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l'applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti .

Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti, le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione a quanto disposto al punto 8 (verifiche e penali) e più precisamente qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempimenti superi il 10% del valore della fornitura l'Azienda Sanitaria di Sassari avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

In ogni caso, ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l'Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, intimare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.

14.1 Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;

- 2) Perdita da parte dei prodotti aggiudicati del marchio CE o revoca da parte dell'Autorità competente al Fornitore dell'autorizzazione alla produzione o alla distribuzione;
- 3) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
- 4) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
- 5) Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l'attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
- 6) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7) Subappalto non autorizzato.
- 8) Cessione del Contratto.

Costituirà inoltre causa espressa di risoluzione del Contratto la presentazione, in corso di esecuzione, di DURC irregolare per due volte consecutive, previa espressa contestazione e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Analogamente, in caso di DURC negativo presentato per due volte consecutive dal subappaltatore, la ASL, previa contestazione e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni, dichiarerà decaduta l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 118 del d.lgs 163/2006.

In questo caso la ASL si riserva di provvedere in via sostitutiva al saldo delle partite inavase ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010).

14.2. Obblighi per il Fornitore in caso di risoluzione del Contratto

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria l'individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l'inadempimento.

Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell'inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

15 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare, nel caso di aggiudicazione della Gara Regionale della Regione Sardegna per dispositivi di cui al presente Capitolato Tecnico.

16 – RESPONSABILITA' CIVILE

L'Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.

Le controversie insorte non esimono l'Operatore Economico Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l'Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell'interruzione.

17 - CONTRATTO

Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

18 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il dott. Sergio Masala con il compito di rapportarsi con il Fornitore al fine della corretta esecuzione del presente Contratto e della applicazione delle vigenti normative in materia di esecuzione del contratto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

19 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell'Azienda stessa.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali dati potranno essere comunicati dall'Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

20 - FORO E CLAUSOLE FINALI

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Operatore Economico e l'Azienda per le specifiche attività e l'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

La ditta Aggiudicataria

per l'ASL 1 di Sassari